Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6, comma 1, CGS – responsabilità diretta – art. 6, commi 2, 3 e 4 - responsabilità oggettiva – art. 6, comma 4 – responsabilità presunta

Descrizione

La Società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, per il principio di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo (CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023), ed opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all'accertata condizione che l'infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella attività sportiva cui il tesserato è tenuto; nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell'ordinamento di diritto comune è prevista in ambito sportivo; la responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva; nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e scelgano con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA. Sez. I, n. 52-2022/2023).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 73/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Trentini

Riferimenti normativi

art. 6 CGS; art. 7 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE -DECISIONE N. 0073 CFA del 27 dicembre 2024 (S.S. Brindisi F.C. S.r.l.-PF)